

OGGETTO: **DATORI DI LAVORO ISCRITTI AL FONDO DI INTEGRAZIONE SALARIALE (FIS) O AI FONDI DI SOLIDARIETÀ BILATERALI - NUOVO “CRUSCOTTO CIG E FONDI”**

Per i datori di lavoro iscritti al Fondo di integrazione salariale (FIS) o a un Fondo di solidarietà bilaterale di cui agli articoli 26 e seguenti del d.lgs. n. 148/2015 <sup>(\*)</sup> (CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 23, 12, 11, 6 e 3 del 2016; CONFIMI RAVENNA NEWS n. 19/2015), è stato rilasciato il nuovo “*Cruscotto Cig e Fondi*”, tramite il quale è possibile verificare (messaggio INPS n. 4065 del 7/11/19):

- in aggiunta alle informazioni in materia di integrazioni salariali, l’ammontare della contribuzione dovuta e versata;
- il corretto contenuto dei flussi Uniemens relativamente ai parametri di coerenza, calcolo, compatibilità e congruità, nonché lo stato delle denunce individuali con l’evidenza delle eventuali anomalie e la spiegazione degli errori riscontrati;
- per ciascuna autorizzazione, il montante generato e il contributo addizionale calcolato, nonché i termini di scadenza e decadenza;
- per ciascuna azienda, relativamente a quelle afferenti ai Fondi di solidarietà, il valore del contributo ordinario risultante dalle dichiarazioni Uniemens.

La nuova funzionalità è raggiungibile dalle aziende e gli intermediari attraverso il sito [www.inps.it](http://www.inps.it), nell’ambito della sezione dedicata ai “Servizi online”, autenticandosi con PIN di accesso abbinato al proprio codice fiscale o con credenziali SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) o CNS (Carta Nazionale dei Servizi).

L’applicazione è attualmente accessibile nella apposita sezione dedicata ai predetti Fondi, e, prossimamente, sarà presente anche nel “Cassetto previdenziale”.

Tutti i dati consultati possono essere estratti in formato excel.

---

<sup>(\*)</sup> I Fondi di solidarietà bilaterali sono costituiti dalle organizzazioni sindacali e imprenditoriali comparativamente più rappresentative a livello nazionale per assicurare una tutela (in costanza di rapporto) nei casi di riduzione o sospensione dell’attività ai lavoratori dei settori non rientranti nella normativa in materia di integrazione salariale (Cassa integrazione guadagni ordinaria e straordinaria). Il FIS persegue la medesima finalità nei confronti dei lavoratori per i quali non siano stati costituiti i suddetti Fondi di solidarietà bilaterali.